SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2474

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto col Ministro del tesoro

(DINI)

e col Ministro della difesa

(CORCIONE)

(V. *Stampato Camera n.* **2907**)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 gennaio 1996

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 gennaio 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 252 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina,

- ispirati ai valori comuni di libertà, democrazia e progresso sociale che guidano i loro popoli;

- convinti che il mantenimento della pace e la stabilità internazionale, la diffusione di nuove forme di convivenza e l'affermazione di un ordine internazionale più sicuro e stabile, possono ricevere un notevole contributo dalla identificazione e dall'esempio di modelli originali di collaborazione tra Paesi appartenenti ad aree geografiche diverse;

- considerando che nell'era spaziale e nucleare, in condizioni di crescente interdipendenza tra gli Stati, la indivisibilità tra pace e sicurezza, i profondi cambiamenti registrati nel mondo e le sfide del nostro tempo non consentono altra alternativa se non la cooperazione multilaterale, con mezzi e fini che assicurino globalmente il sistema di pace e sicurezza stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite;

- riaffermando l'impegno di entrambi i Paesi alla non proliferazione di armi di distruzione di massa che minacciano gravemente la pace e la sicurezza internazionali;

- esprimendo la loro ferma convinzione che per assicurare la pace internazionale e la sicurezza globale sia necessario uno sforzo coordinato ed una stretta cooperazione di tutti gli Stati sulla base della Carta delle Nazioni Unite col fine di risolvere le questioni essenziali, in particolare nel settore del disarmo -

specie per quanto riguarda le armi di distruzione di massa - attraverso la risoluzione pacifica delle controversie, lo sviluppo economico, la conservazione dell'ambiente, la promozione e la protezione dei diritti umani e le libertà fondamentali dell'Uomo;

- tenendo in considerazione la Relazione Associativa Particolare tra l'Italia e l'Argentina prevista dal Trattato e dall'Atto firmato a Roma il 10 dicembre 1987;

- riaffermando il contenuto delle lettere di intenti in materia di difesa scambiate il 10 settembre 1985 ed il 18 ottobre 1988 e mettendo in rilievo l'intenzione di entrambi i Governi di dare un nuovo impulso alla cooperazione nel settore della difesa;

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti stimoleranno e svilupperanno la collaborazione tra le rispettive Forze Armate nel campo dell'addestramento e della formazione professionale attraverso:

a) lo scambio di docenti ed istruttori delle rispettive Scuole di guerra;

b) lo scambio di personale tra le Forze Armate di entrambi i Paesi col fine di farle partecipare ai diversi corsi di perfezionamento professionale e ad esercizi congiunti.

ARTICOLO 2

Le Parti manterranno fra loro un flusso regolare di informazioni su temi di difesa di mutuo interesse, effettuando in particolare consultazioni sulle questioni di mutuo interesse, e coordineranno i loro sforzi relativamente alla definizione e realizzazione degli obiettivi comuni che verranno stabiliti.

ARTICOLO 3

In conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in ciascuno dei due Paesi, le Parti identificheranno formule di cooperazione e iniziative congiunte per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie in materia di difesa che, per la loro natura, rivestano una particolare importanza difensiva e offrano possibilità di applicazione civile.

ARTICOLO 4

Ai fini del presente Accordo, si terranno le riunioni che siano ritenute necessarie dalle Parti e si potranno istituire gruppi di lavoro congiunti per analizzare determinate aree.

I rappresentanti dei Ministeri della Difesa dei due Paesi si riuniranno con l'obiettivo di stabilire programmi di cooperazione nei settori menzionati nell'articolo 3 ed in altri di mutuo interesse.

ARTICOLO 5

I programmi di cooperazione specifici verranno concordati per i canali diplomatici, con la stipula di Memoranda d'intesa soggetti alla disponibilità di fondi all'uopo assegnati dalle Parti e tenendo conto di alcuni punti principali che, concordati da ambedue le Parti, assicurino il rispetto del concetto di reciprocità.

ARTICOLO 6

Il presente Accordo fa salva la cooperazione, di ciascuna delle Parti con altri Stati e/o organizzazioni internazionali. Esso entrerà in vigore al momento in cui le Parti avranno notificato l'adempimento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo ha validità sino alla denuncia di una delle Parti, con un preavviso di almeno 6 mesi e potrà essere modificato di comune accordo sempre per iscritto.

Il presente Accordo è redatto in due esemplari, uno in lingu italiana e l'altro in lingua spagnola, facendo entrambi ugualment fede.

Roma, li 6 ottobre 1992

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA